



*Prefettura di Lodi*  
*Ufficio territoriale del Governo*

**PROTOCOLLO di LEGALITA'**  
**tra**  
**PREFETTURA – UTG – LODI**  
**e**  
**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A.**  
**e**  
**BREBEMI**

Premesso che:

- una corretta ed efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata deve comprendere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che si frappongono al libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della concorrenza;
- si rende necessario, per gli Organi della Pubblica Amministrazione interessati a evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a fronteggiare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose, con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di polizia;
- per contrastare il citato fenomeno criminale, sono istituiti presso le Prefetture appositi "Gruppi Interforze" per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali e per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, in attuazione del Decreto Interministeriale 14 marzo 2003 e dell'art.15, comma 5, Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190. I predetti Gruppi operano in collegamento con la Direzione Investigativa Antimafia, la quale, nel caso di opere che interessano il territorio di più province, assicura il raccordo dell'attività di tali organismi, nonché con il Servizio per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere.
- un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei "Protocolli di Legalità", la cui stipula è stata prevista dal Decreto Interministeriale 14 marzo 2003, e s.m.i., in relazione agli artt. 9, comma 3, lett. e) e 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (confluiti negli artt. 176 e 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici"), insieme alla costituzione di una rete di monitoraggio di infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;
- l'art. 15 della legge 241/1990, relativo agli "accordi tra amministrazioni", stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;



# *Prefettura di Lodi*

## *Ufficio territoriale del Governo*

Considerato che:

- la regione Lombardia sarà interessata dalla realizzazione di opere di notevole valore economico, che determineranno, per volume di investimento, complessità e durata dei lavori, un impatto anche sul territorio di competenza della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lodi;
- tra le infrastrutture strategiche di cui agli artt.161 e ss. del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 è ricompresa anche la Grande Opera denominata: Collegamento Autostradale di Connessione tra le Città di Brescia e Milano (Delibere CIPE 93/2005 – 142/2005 – 42/2009), che coinvolge anche il territorio della provincia di Lodi;
- il CUP del Collegamento Autostradale citato è E 31B05000390007 e, come disposto dalla delibera CIPE 42/2009, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento;

Ritenuto che :

- gli investimenti previsti contribuiranno allo sviluppo economico e sociale del territorio della provincia di Lodi e non debbono essere negativamente condizionati od ostacolati da fattori ambientali che impediscano il normale svolgimento delle attività imprenditoriali;
- è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di opere pubbliche, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

Preso atto che :

- è istituito presso questa Prefettura – U.T.G il "Gruppo Interforze", nella composizione di cui al decreto prefettizio n. 1598/10/Area I del 2 febbraio 2010, con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture ed i rapporti di lavoro instaurati con le maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali;
- C.A.L. S.p.A. (Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.), costituita il 19 febbraio 2007 ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soggetto concedente e aggiudicatore del Collegamento Autostradale di Connessione tra le Città di Brescia e Milano, in forza del disposto dell'art.1, comma 979, della medesima legge;



# *Prefettura di Lodi*

## *Ufficio territoriale del Governo*

- la Società di progetto Brebemi S.p.A. è il soggetto concessionario, a seguito di apposita gara, del medesimo collegamento autostradale;
- con delibera n. 42/2009, adottata il 26 giugno 2009, il CIPE ha disposto che, in conformità alle direttive del Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, sia stipulato apposito Protocollo di legalità – le cui Linee Guida sono sintetizzate nell'allegato 2 della citata delibera CIPE – tra la competente Prefettura – U.T.G., il Soggetto aggiudicatore ed il Concessionario, mirato a potenziare l'attività di monitoraggio al fine di prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata;
- tali Linee Guida sono vincolanti per C.A.L. S.p.A. (Soggetto aggiudicatore) e per Brebemi S.p.A. (Concessionario);
- Brebemi S.p.A. ha affidato la realizzazione dell'opera con ogni mezzo ad un Contraente Generale, individuato nel Consorzio B.B.M. con sede in via A.M. Adorni, 1, Parma (di seguito anche il “**Contraente Generale**”);
- sono, tra l'altro, in corso le attività propedeutiche alla realizzazione del Collegamento Autostradale, anche sul territorio della Provincia di Lodi e, pertanto, si rende necessario definire – in attuazione delle predette linee guida – un protocollo di legalità con la Prefettura di Lodi;
- è auspicabile che le descritte attività di prevenzione, controllo e contrasto inerenti alla realizzazione del collegamento Autostradale possano avvenire sulla base di un documento, di identico contenuto, sottoscritto dai Prefetti di tutte le province lombarde interessate.

Tutto ciò premesso e considerato :

la Prefettura – U.T.G. di Lodi, in qualità di organo competente in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 163/2006,

la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito anche “**CAL**”), con sede legale ed operativa in Milano, Via Nicolò Copernico, 42, in qualità di Soggetto aggiudicatore dell'opera,

la Società di progetto Brebemi S.p.A. (di seguito anche “**Brebemi**”), con sede in Brescia, via Somalia, 2/4, in qualità di Concessionario dell'Opera,



# *Prefettura di Lodi*

## *Ufficio territoriale del Governo*

### STIPULANO

il seguente "Protocollo di Legalità", finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione delle opere citate in premessa e, fermi restando gli adempimenti previsti dal D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori.

#### ART. 1

##### *(AMBITO DI APPLICAZIONE E CONFERIMENTO DATI)*

1. Ai fini di cui al presente Protocollo di Legalità, la Società di Progetto Brebemi S.p.A., nella qualità di Concessionario e in attuazione delle linee guida allegate alla delibera CIPE n. 42/2009, è individuata quale "soggetto responsabile della sicurezza dell'Opera", anche sotto il profilo antimafia.

Detto soggetto responsabile ha il compito di garantire – verso il soggetto aggiudicatore e verso gli organi deputati ai controlli antimafia – il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che a qualunque titolo partecipino all'esecuzione dell'Opera, così come previsto nel presente Protocollo.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, è facoltà di Brebemi attribuire al proprio Contraente generale le attività inerenti alla trasmissione dei dati in questione, dandone comunicazione ai soggetti sottoscrittori del presente Protocollo. In tal caso, il Concessionario assicurerà, anche su richiesta del Concedente e/o della Prefettura di Lodi, l'espletamento di ogni attività di verifica e controllo, necessaria per garantire l'attuazione del flusso informativo.

3. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste per tutti i contratti e subcontratti inerenti e/o connessi alla realizzazione del Collegamento Autostradale, di qualsiasi importo:

- a) conclusi dal Concessionario e/o dal medesimo autorizzati;
- b) conclusi dal Contraente Generale o dal medesimo debitamente autorizzati nel rispetto della vigente normativa.

4. Ai fini del presente protocollo, i contratti o subcontratti sono quelli relativi a lavori, servizi o forniture e ricomprendono i contratti di appalto, subappalto, affidamento e sub



# *Prefettura di Lodi*

## *Ufficio territoriale del Governo*

affidamento. I dati oggetto di comunicazione sono quelli di cui all'Allegato 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, con le integrazioni di cui all'articolo 5 del presente Protocollo in relazione alle fattispecie ivi previste. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima (Punto 5 delle Linee Guida).

5. Le comunicazioni dei dati di cui al precedente comma 3, saranno effettuate su supporto informatico o attraverso collegamento telematico, secondo le modalità che saranno successivamente determinate, di comune accordo, tra i soggetti interessati.

6. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti o sub-contratti. Nelle fattispecie disciplinate dal successivo articolo 2 e fatto salvo quanto ivi diversamente previsto, a seguito del predetto conferimento dei dati dovranno essere acquisite, preventivamente alla stipula, le prescritte informazioni antimafia.

### ART. 2

#### *(INFORMAZIONI ANTIMAFIA)*

1. Le parti interessate, nella comune volontà di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti alla normativa antimafia, come previsto dal "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia", emanato con D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, ove si prevede, tra l'altro, che il Prefetto della Provincia interessata all'esecuzione delle opere e dei lavori pubblici di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 490 del 1994, è tempestivamente informato della pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del medesimo D.P.R. 252/98.

2. In tale ottica, il Concessionario si impegna ad acquisire, preventivamente alla stipula di contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi o forniture, di importo superiore a €20.000,00, le informazioni antimafia e, qualora risultassero, a carico delle ditte, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti.

3. Qualora, successivamente alla sottoscrizione dei contratti o subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o sub-contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura del Concessionario.



# *Prefettura di Lodi*

## *Ufficio territoriale del Governo*

4. Nei casi d'urgenza previsti dall'art. 11, comma 2, del D.P.R. 252/98, previa comunicazione al Soggetto aggiudicatore, ovvero nei casi ammessi dalla stessa norma, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. I contratti e i sub-contratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. Il Concessionario effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione.

5. In detti casi il Concessionario comunica senza ritardo al Soggetto aggiudicatore l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono, previa messa in sicurezza dei luoghi.

6. Nella richiesta di informazioni devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall'allegato 4 del d. lgs. 8 agosto 1994, n. 490. Le informazioni riguarderanno non solo le persone giuridiche e fisiche elencate nell'allegato 5 del decreto, ma, indipendentemente dalla forma giuridica della società, i soci ed i sindaci, nonché, per le s.a.s., anche i soci accomandanti.

7. Qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, la richiesta di certificazione antimafia sarà comunque indirizzata alla Prefettura di Lodi, che la inoltrerà all'Ufficio Territoriale del Governo interessato, anche per i contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni ex art. 10 del D.P.R. 252/98.

8. L'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 252/98 è comunicato dalla Prefettura al Soggetto aggiudicatore e al Concessionario. Detto esito sarà altresì comunicato al Contraente ove la richiesta di informazioni sia stata avanzata dal medesimo Contraente con riguardo a lavori, servizi e forniture di sua competenza. Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza da parte del Concessionario è causa di risoluzione del contratto stipulato, salvo i casi di errore scusabile.

### ART. 3

#### *(INFORMAZIONI ATIPICHE)*

1. Il Concessionario si impegna ad effettuare le valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, ai fini dell'eventuale esclusione delle ditte per le quali il Prefetto fornisca gli



# *Prefettura di Lodi*

## *Ufficio territoriale del Governo*

*“elementi di fatto e le altre indicazioni utili alla valutazione ... dei requisiti soggettivi”*, secondo il disposto dell’art. 1 *septies* del decreto legge 6 settembre 1982 n. 629, convertito con modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726 e s.m.i..

2. La facoltà di risoluzione del contratto o di revoca di eventuali autorizzazioni al sub-contratto, ai sensi dell’art. 11, comma 3 del D.P.R. 252/98, ovvero in conseguenza del rilascio di un’informazione supplementare atipica, sarà espressamente contenuta in un’apposita clausola dei contratti stipulati dal Concessionario o dei sub-contratti dal medesimo autorizzati.

3. Nel caso di esercizio della predetta facoltà, trova applicazione anche il sistema sanzionatorio previsto dal successivo art. 6, comma 1, salvo il maggior danno, laddove le informazioni supplementari atipiche abbiano evidenziato elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

### ART. 4

#### *(PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE)*

1. Il Concessionario si impegna ad acquisire da ciascuna società od impresa, a cui intenderà affidare l’esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l’affidamento di servizi o la fornitura di materiali, le seguenti dichiarazioni, contenenti clausole d’impegno, a valersi quali clausole risolutive espresse:

a) Clausola n. 1

*“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso al Soggetto aggiudicatore ed al Concessionario, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell’affidamento o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori.”*

b) Clausola n. 2

*“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione al Soggetto aggiudicatore ed al Concessionario, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare*



# *Prefettura di Lodi*

## *Ufficio territoriale del Governo*

*l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)",*

il tutto, come da modello di dichiarazione allegato, che forma parte integrante del presente Protocollo.

2. Il Concessionario procederà all'inserimento di dette clausole nei contratti e quindi alla risoluzione di quelli stipulati con le imprese che si renderanno responsabili della loro inosservanza (cd. clausola risolutiva espressa).

3. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 ed in particolare di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

4. Il Concessionario si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di Lodi di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.

5. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.

6. Il Concessionario si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere (punto 6 delle Linee Guida).

7. Gli stessi obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 vengono contrattualmente assunti, nei confronti del Concessionario, dal terzo affidatario e, nei confronti di questi, dai sub-affidatari e dai sub-contraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Concessionario ai fini della revoca degli affidamenti.





# *Prefettura di Lodi*

## *Ufficio territoriale del Governo*

### ART. 5

#### *(DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I SUB-CONTRATTI E COSTITUZIONE BANCA DATI MULTI MEDIALE)*

1. Per i sub-contratti di importo pari o superiore a **€20.000,00**, dovranno essere forniti, oltre ai dati, di cui all'art. 2 – comma 6 – del presente Protocollo, anche i seguenti elementi identificativi:

- a) visura camerale storica, eventualmente integrata dalle ultime variazioni societarie che non fossero state già registrate;
- b) certificato della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato con la dicitura antimafia.

2. L'obbligo di conferimento dei dati di cui al comma precedente sussiste sempre, ossia indipendentemente dall'importo dei relativi contratti, per le tipologie di prestazioni di seguito elencate:

- trasporto di materiale a discarica;
- smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- servizi di guardiania di cantiere;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiali da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;
- fornitura con posa in opera (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del d. lgs.12 aprile 2006, n. 163);
- noli a caldo (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell'art. 118, c. 11 del d. lgs.12 aprile 2006, n. 163);
- servizi di autotrasporti.

Per tali contratti, la richiesta di informazioni al Prefetto dovrà essere corredata anche dallo stato di famiglia dei soci e di tutti i soggetti elencati nell'allegato 5 del decreto legislativo n. 490/1994.



# *Prefettura di Lodi*

## *Ufficio territoriale del Governo*

3. Le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento restano escluse dalle verifiche prefettizie antimafia – unitamente ai concessionari ed ai licenziatari di Stato – fino all'importo complessivo nel trimestre di **€50.000,00**, fermo restando che anche per dette acquisizioni i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede legale, n. iscrizione registro imprese, Partita Iva e Codice Fiscale, importo dei contratti) andranno inseriti nella Banca dati da costituirsi ai sensi del successivo comma.

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente protocollo il Concessionario, anche a mezzo del proprio Contraente Generale in applicazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 2, si impegna a costituire e rendere operativa, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, una banca dati multimediale riservata ai soggetti sottoscrittori del protocollo medesimo, relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all'esecuzione dei lavori. Il sistema di gestione della banca dati dovrà fornire, in ogni caso, evidenza automatica delle possibili anomalie, così come preventivamente definite dalla Prefettura.

### ART. 6

#### *(SANZIONI)*

1. Il Concessionario applicherà alle imprese affidatarie o appaltatrici una sanzione pecuniaria, determinata nella misura del 10 % dell'importo del contratto, salvo il maggior danno, nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie, di cui al precedente articolo 1, comprese le variazioni degli assetti societari e all'art. 118, d. lgs. n. 163/2006. Analoga sanzione pecuniaria verrà applicata alla società o impresa nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa (punto 4 delle Linee Guida).

2. Il Concessionario, con l'adesione al presente Protocollo e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione del Collegamento Autostradale, si impegna ad inserire in tutti i contratti dallo stesso stipulati apposita clausola con la quale il terzo affidatario assume l'obbligo di fornire al Concessionario gli stessi dati precedentemente indicati all'articolo 5, relativi alle società e alle imprese sub-appaltatrici e/o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione del Collegamento Autostradale.

3. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano



# *Prefettura di Lodi*

## *Ufficio territoriale del Governo*

esplicitamente il sistema sanzionatorio convenuto tra il Soggetto aggiudicatore ed il Concessionario indicato nei commi precedenti, ivi compresa la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o sub-contratto nei casi di mancata comunicazione dei dati, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte del Concessionario nei casi indicati nell'art. 2 (c.d. clausola risolutiva espressa) e la facoltà di risoluzione o di revoca nelle ipotesi contemplate dall'art. 3 del presente Protocollo.

4. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al sub-appalto, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste negli artt. 3 e 7 del Protocollo, non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico del Soggetto aggiudicatore e del Concessionario, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.

### ART. 7

#### *(SICUREZZA NEI CANTIERI)*

1. Il Concessionario acquisisce dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del presente "Protocollo di Legalità" i dati anagrafici della ditta, il codice fiscale, la matricola INPS, il codice cliente e Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, nonché le informazioni relative al numero dei lavoratori da occupare, alle loro qualifiche e ai criteri di assunzione.

2. La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura del Concessionario alla Prefettura – U.T.G. di Lodi, per l'esame di competenza da parte del "Gruppo Interforze" di cui in premessa.

3. Il Concessionario si impegna ad esercitare la facoltà di risoluzione dei contratti o di revoca dell'autorizzazione ai sub-contratti o ai sub-affidamenti ai sensi dell'art. 3 – comma 2 – del presente Protocollo, in relazione all'art. 11 – comma 3 – del D.P.R. 252/98, nei confronti delle imprese per le quali la Prefettura o la Direzione Provinciale del Lavoro dovessero segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari (lavoro sommerso/lavoro nero), ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera.

La possibilità di esercizio di tale facoltà sarà espressamente prevista in un'apposita clausola dei contratti stipulati dal Concessionario.

4. Ai sensi dell'art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia dei cantieri installati per la realizzazione delle Grandi Opere deve essere affidata a personale provvisto della qualifica di guardia particolare giurata.



# *Prefettura di Lodi*

## *Ufficio territoriale del Governo*

5. Le parti contraenti del presente Protocollo si riservano di adottare un Piano di controllo coordinato dei cantieri, allo scopo di attuare un accurato sistema di controllo dei medesimi con mirate pianificazioni operative a garanzia della regolarità dei lavori.

Il Piano di controllo prevederà la nomina, da parte del Concessionario, di un responsabile di cantiere, che assumerà la responsabilità dell'attuazione delle disposizioni contenute nel documento.

Egli trasmetterà telematicamente alla Prefettura, con cadenza prefissata, le informazioni sul procedere dei lavori, comprese le indicazioni sulle ditte e sui mezzi presenti in cantiere, sui dipendenti impiegati nei lavori e sulle persone a qualsiasi titolo autorizzate all'accesso.

Questi dati saranno oggetto di accertamenti e di verifiche incrociate da parte del Gruppo Interforze.

### ART. 8

#### *(ATTIVITA' DEL GRUPPO INTERFORZE)*

1. Il "Gruppo Interforze" procede ad effettuare gli accertamenti preventivi sulle imprese che chiedono di partecipare alle gare di appalto dei lavori e su tutte le imprese direttamente o indirettamente interessate ai lavori medesimi.

2. Il "Gruppo Interforze" informa la Prefettura – U.T.G di Lodi sugli esiti delle verifiche effettuate e quest'ultima, qualora vengano rilevati tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, provvede a trasmettere in forma riservata al Soggetto aggiudicatore, al Concessionario ed al Contraente Generale un'apposita informativa per l'adozione dei conseguenti provvedimenti interdittivi nei confronti delle imprese interessate.

3. A tal fine, il Soggetto aggiudicatore, il Concessionario ed il Contraente Generale si impegnano a favorire l'esercizio dei poteri ispettivi o di accesso, secondo le determinazioni del "Gruppo Interforze", allo scopo di svolgere l'attività di controllo, anche sui cantieri, della regolarità contributiva, assicurativa e di sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa di settore, in conformità alle competenze istituzionali dei vari componenti il "Gruppo Interforze" medesimo.

4. Nei casi previsti dall'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, i termini per il rilascio delle informazioni del Prefetto sono confermati in 45 giorni dalla richiesta. Essi sono ridotti a 30 giorni in tutte le altre ipotesi previste nel presente Protocollo.

Decorsi detti termini, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, il Concessionario potrà procedere anche in assenza di definizione degli accertamenti sulle imprese.

Nei casi in esame trovano sempre applicazione le cautele di cui all'art. 11 – commi 2 e 3 – del D.P.R. 252/1998.



# *Prefettura di Lodi*

## *Ufficio territoriale del Governo*

5. Il Soggetto aggiudicatore si impegna a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza, come derivante dall'applicazione del presente "Protocollo di Legalità", inviando telematicamente un rapporto trimestrale al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere ed alla Prefettura – U.T.G. di Lodi sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia. Il Concessionario si impegna a fornire al Soggetto aggiudicatore le informazioni relative alle attività dallo stesso svolte ai sensi del presente Protocollo, necessarie ai fini della redazione del predetto rapporto trimestrale.

6. Il Concessionario si impegna ad informare tempestivamente il Soggetto aggiudicatore in ordine alle violazioni del presente Protocollo accertate dal Concessionario medesimo, anche ai fini della comunicazione, da parte del predetto Soggetto aggiudicatore, al Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici.

### ART. 9

#### *(RESPONSABILIZZAZIONE DEL CONTRAENTE GENERALE)*

1. Il Consorzio B.B.M., in qualità di soggetto a cui il Concessionario ha affidato, con funzione di Contraente Generale, la realizzazione del Collegamento Autostradale con ogni mezzo, con la sottoscrizione per accettazione del presente "Protocollo di legalità", sin d'ora assume a proprio carico, per i lavori, i servizi e le forniture di sua competenza, tutti gli obblighi ed i compiti previsti in capo al Concessionario ai sensi del Protocollo medesimo, ferme restando le competenze del Concessionario ai sensi di legge e dell'articolo 1 del presente Protocollo.

2. Il Consorzio si impegna inoltre a far sì che tutte le imprese coinvolte dal medesimo a qualsivoglia titolo nella realizzazione del Collegamento Autostradale diano piena e compiuta attuazione al presente Protocollo, allegando lo stesso a tutti i contratti che provvederà a sottoscrivere.

3. A seguito della sottoscrizione del contratto di affidamento a Contraente Generale, il Consorzio B.B.M. provvederà ad inserire nei contratti con terzi apposita clausola con la quale il terzo assume l'obbligo di fornire al Contraente Generale i dati relativi alle società o



# *Prefettura di Lodi*

## *Ufficio territoriale del Governo*

imprese interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori relativi al Collegamento Autostradale.

Nella stessa clausola si stabilirà altresì che le imprese di cui sopra accettano espressamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi comprese le clausole risolutive espresse di cui all'articolo 2 e all'articolo 4, nonché la facoltà di risoluzione del contratto o di revoca del sub-contratto nelle ipotesi di informazioni antimafia atipiche (art. 3), ovvero di illegittimi impieghi di manodopera (art. 7).

La predetta clausola dovrà infine prevedere espressamente l'integrale accettazione del sistema sanzionatorio descritto dall'art. 6 del Protocollo.

4. Il Consorzio B.B.M. si impegna sin d'ora a consentire le attività di verifica e controllo del Concessionario di cui all'articolo 1, comma 2, del presente Protocollo nonché a fornire ogni informazione sull'attività svolta ai sensi del Protocollo medesimo.

5. Il Consorzio B.B.M. si impegna a costituire la Banca dati di cui all'articolo 5, comma 4, ove richiesto dal Concessionario.

### ART. 10

#### *(RESPONSABILIZZAZIONE DELLE AZIENDE)*

Tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione dell'opera sono tenute ad osservare il presente "Protocollo di Legalità".

Di tanto si fanno carico, per quanto di rispettiva competenza

- la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., in qualità di Soggetto aggiudicatore dell'opera,
- la Società di Progetto Brebemi, in qualità di Concessionario.



*Prefettura di Lodi*  
*Ufficio territoriale del Governo*

ART. 11

*(DURATA DEL PROTOCOLLO)*

1. Il Protocollo di legalità, la cui sottoscrizione è stata promossa dalla Prefettura di Bergamo, avrà durata fino alla conclusione dei lavori.
2. Le parti si impegnano, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti.

Lodi, 2 marzo 2010

- Il Prefetto di Lodi  
(f.to Strano)
  
- Il Presidente di C.A.L. S.p.A.  
(f.to Coletta)
  
- Il Presidente Brebemi  
(f.to Bettoni)

Per accettazione:

- Il Direttore del Consorzio B.B.M.  
(f.to Del Balzo)



*Prefettura di Lodi*  
*Ufficio territoriale del Governo*

**DICHIARAZIONE AI SENSI DELL' ART. 4, CLAUSOLE 1 E 2, DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA' SOTTOSCRITTO TRA LA PREFETTURA DI LODI, LA SOCIETA' CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. (SOGETTO AGGIUDICATORE) E LA SOCIETA' BREBEMI S.P.A. (CONCESSIONARIO)**

Il/La ..... sottoscritto/a  
....., nato/a a  
.....  
.., il ....., e residente in ....., via  
....., iscritto/a al  
nr..... del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di  
Commercio di ....., beneficiaria di finanziamento/affidataria di  
lavori o forniture nell'ambito .....

**SI IMPEGNA**

secondo quanto previsto dall'art. 4 del Protocollo di Legalità sottoscritto il 2 marzo 2010 tra la Prefettura di Lodi, la Società Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., con sede legale ed operativa in Milano, Via Nicolò Copernico, 42, in qualità di Soggetto concedente e aggiudicatore, la Società di Progetto Brebemi S.p.A., con sede in Brescia, via Somalia, 2/4, in qualità di Concessionario dell'opera, pena l'applicazione delle sanzioni ivi previste, a denunciare immediatamente:

- alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed in ogni caso al Soggetto aggiudicatore ed al Concessionario, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori (*Clausola 1*);
- alle Forze di Polizia, dandone contestuale comunicazione al Soggetto aggiudicatore ed al Concessionario, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.) (*Clausola 2*);

**DICHIARA**

di essere stato informato che la mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del citato Protocollo di Legalità, ossia la risoluzione dei contratti sottoscritti.

Lodi, 2 marzo 2010

**IN FEDE**